



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 13 febbraio 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 7 – 2020

**OGGETTO: ASSUNZIONI AGEVOLATE: NUOVO INCENTIVO “IO LAVORO” -
Decreto Direttoriale ANPAL 6 febbraio 2020, n.44**

Comunichiamo che l'ANPAL con il Decreto Direttoriale n. 44 del 2020, ha istituito il nuovo incentivo occupazionale denominato "IO Lavoro" fruibile dai **datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani e disoccupati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020** nel seguente

I) Ambito territoriale

La **sede di lavoro** per la quale viene effettuata l'assunzione deve essere ubicata in tutto il territorio nazionale con esclusione della provincia di Bolzano.

Non rileva, invece, la residenza della **persona da assumere**.

II) Lavoratori da assumere

I lavoratori interessati sono i soggetti **disoccupati** che abbiano, alternativamente:

- un'età compresa tra 16 e 24 anni;
- almeno 25 anni compiuti e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

III) Tipologie contrattuali ammesse

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni:

- con contratto a **tempo indeterminato**, anche a scopo di **somministrazione**;
- con contratto di **apprendistato professionalizzante**;
- derivanti dalla **trasformazione** di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto di assunzione può essere anche a **tempo parziale**.



Fatta salva l'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, i soggetti da assumere non devono aver avuto un **rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi** con il medesimo datore di lavoro.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche l'assunzione con contratto di lavoro subordinato del **socio lavoratore di cooperativa**

L'incentivo è, invece, **escluso** in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, intermittente o per prestazioni occasionali.

IV) Misura e fruizione

I datori di lavoro interessati possono fruire dell'esonero totale (100%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per un **periodo** di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

L'esonero si applica entro un **limite massimo** di € 8.060 su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Il massimale è proporzionalmente ridotto in presenza di contratto di lavoro **part-time**.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, **entro** il 28 febbraio 2022

V) Procedura

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, apposita **istanza preliminare** di ammissione all'incentivo indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o da effettuare.

L'INPS, verificati i requisiti di ammissione all'incentivo, calcola la misura dell'incentivo e ne verifica la sussistenza in base alla copertura finanziaria e, in caso positivo, informa il datore che è stato prenotato l'importo dell'incentivo per l'assunzione.

Se l'istanza viene accolta, **entro** 10 giorni (a pena di decadenza) il datore di lavoro deve, ove non abbia ancora provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante **conguaglio** sulle denunce contributive.

VI) Fruizione dell'incentivo oltre i limiti "de minimis"

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli **aiuti di stato** (c.d. "de minimis").

L'incentivo, tuttavia, è usufruibile in misura **superiore a tali limiti** in presenza delle seguenti condizioni:

- a) *Assunzione in tutte le ipotesi di giovani disoccupati da 16 a 24 anni*



- L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei 12 mesi precedenti;

b) *Assunzione di lavoratore dai 25 anni:*

- L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei 12 mesi precedenti;
- Il lavoratore deve essere privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

E' appena il caso di evidenziare che se l'impresa interessata non ha raggiunto il limite massimo previsto per i c.d. aiuti di stato (de minimis) può beneficiare liberamente degli sgravi in oggetto, anche in caso di mancato incremento occupazionale.

VII) Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo "IO Lavoro" è cumulabile con:

- l'incentivo previsto in favore dei **beneficiari di Reddito di cittadinanza** (art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);
- l'incentivo all'**occupazione giovanile** stabile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco

Note:

1) **Definizione del regime c.d. "de minimis"**

L'importo massimo degli aiuti ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di 3 esercizi finanziari:

- 200.000;
- 100.000 per le imprese di trasporto;
- 30.000 imprese settore pesca;
- 20.000 imprese settore produzione primaria prodotti agricoli;
- 500.000 per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

2) *L'agevolazione è, comunque, applicabile qualora il requisito dell'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro precedentemente occupato si sia reso vacante a seguito di:*

- dimissioni volontarie,
- invalidità,
- pensionamento per raggiunti limiti d'età,
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014. 5.